GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — LUNEDI' 10 MAGGIO — NUM. 108

ASSOCIAZIONI

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, *per ogni linea di colonna o spazio di linea.*

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 11. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

del 9 maggio 1875

1° *Collegio di Ferrara* — Elettori iscritti 2082, votanti 623. Pel conte Gioacchino Rasponi 383, pel generale Giacinto Carini 217 — Ballottaggio.

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Il Senato nella sua tornata di sabato ha continuata la discussione del progetto di legge relativo alle società ed associazioni commerciali approvandone gli articoli 56*bis*, proposto dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 69 nuovamente redatto d'accordo tra il Ministro e l'Ufficio centrale, 72-126, 133, 139, 167 con emendamenti e modificazioni. L'art. 169 fu sospeso. Ebbero la parola nel corso della discussione i senatori Pescatore, Corsi Tomm., Rossi Alessandro, Cabella e Borsani, il relatore dell'Ufficio centrale, senat. Lampertico, ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Nella tornata di sabato, dichiarato vacante il Collegio di Reggio di Calabria per la demissione data dal deputato Melissari, e annullata l'elezione del 1° Collegio di Livorno, si proseguì la discussione relativa all'indirizzo del Governo nelle quistioni ecclesiastiche. Vennero svolti diversi ordini del giorno proposti dai deputati Miceli, Toscanelli, Tocci, Mussi, Barazzuoli, Perrone-Paladini, Nicotera, Bertani Agostino: ma dopo dichiarazioni del Presidente del Consiglio che accoglieva solamente quello presentato dal deputato Barazzuoli e sottoscritto pure da altri, e dopo osservazioni per fatti personali dei deputati Auriti, Toscanelli, Massari, Bortolucci, furono ritirati tutti, ad eccezione di quelli dei deputati Guerrieri-Gonzaga e Barazzuoli. Si deliberò per appello nominale sopra l'ordine del giorno di questi, del tenore seguente: — La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero intorno all'indirizzo della politica ecclesiastica; fidente che il Ministero applichi con fermezza, a tutela dei diritti dello Stato, le leggi che ne governano le relazioni colla Chiesa, e che presenterà la legge richiesta dall'art. 18 della legge 13 maggio 1871, passa all'ordine del giorno. — Il quale venne approvato con 219 voti favorevoli, 149 contrari e 3 astensioni.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2450** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa Convenzione del 27 luglio 1874 stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale dei telegrafi) e la Casa Barone Emilio d'Erlanger e compagni, per l'immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano presso Orbetello e l'isola di Sardegna presso la Maddalena.

Art. 2. Al pagamento dell'annualità di lire 110,000 in oro, dovuta alla Casa del Barone Emilio d'Erlanger e compagni, sarà provveduto per l'anno 1875 col fondo stanziato al capitolo 31 del bilancio ordinario dei Lavori Pubblici, e per gli anni successivi con fondo da stanziarsi in apposito capitolo dello stesso bilancio ordinario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
S. SPAVENTA.

CONVENZIONE *col signor barone Emilio d'Erlanger, per la immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano, presso Orbetello, e l'isola di Sardegna, presso la Maddalena.*

Art. 1. Il barone d'Erlanger si obbliga d'immergere e di mettere a disposizione del Governo italiano un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano, presso Orbetello, e l'isola di Sardegna, presso la Maddalena.

Il cordone dovrà essere nuovo e costruito a regola d'arte, e ne dovrà essere presentato il campione all'Amministrazione dei telegrafi prima della immersione.

Art. 2. Il barone d'Erlanger si obbliga altresì a mantenere per trent'anni il detto cordone in perfetto stato di conducibilità e di

isolamento, in modo che possa essere eseguita con esso la regolare trasmissione dei telegrammi.

Art. 3. Il cordone dovrà essere immerso entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la presente Convenzione sarà stata approvata per legge.

Nel calcolo dei tre mesi sarà, per altro, escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 4. Eseguita l'immersione, una persona delegata ufficialmente dal Governo italiano, col concorso di un rappresentante del barone d'Erlanger, farà quegli esperimenti che reputerà più adattati, onde accertarsi dello stato perfetto d'isolamento e di conducibilità del cordone, e ne prenderà la consegna, con un verbale firmato dalle due parti.

Art. 5. L'esercizio del cordone sarà assunto esclusivamente dal Governo italiano, con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte, e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli apparati adoprati.

Art. 6. L'intraprenditore avrà il diritto di porre in opera, ai punti di approdo del cordone, quei meccanismi che gli piacerà, all'oggetto di proteggere il cordone, a condizione che tali meccanismi non siano d'inciampo pregiudizievole alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 7. Il Governo italiano pagherà al barone d'Erlanger la somma di lire centodiecimila (in oro) all'anno, a rate trimestrali posticipate, uguali, e libere da qualsiasi imposta presente o futura, a decorrere dal giorno in cui il cordone sarà stato immerso e messo in opera con successo.

Art. 8. L'intraprenditore si obbliga di procedere alla riparazione del cordone, quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilità sia riconosciuta tale da non più permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

La riattivazione del servizio regolare dovrà aver luogo dentro il termine di quattro mesi, a partire dal giorno in cui l'Amministrazione dei telegrafi avrà informato del guasto l'intraprenditore.

Nel calcolo di questi quattro mesi, sarà pure escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, ma soltanto nel caso in cui il guasto sia al di là del cordone di sponda.

Art. 9. Pel tempo che durerà l'interruzione od il guasto di cui nell'articolo precedente, l'intraprenditore perderà il diritto ad una quota proporzionale della somma annuale, che il Governo italiano è tenuto a pagargli, ai termini dell'articolo 7.

Art. 10. L'intraprenditore, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente quello stabilito dall'articolo 8, senza riparare il cordone, pagherà al Governo italiano una multa di lire italiane diecimila (in oro), e così per ogni periodo eguale di tempo fino al compimento di un anno, spirato il quale senza che il cordone sia stato riparato, il contratto si intenderà sciolto, ed il Governo resterà padrone assoluto del cordone, senza obbligo di alcun compenso all'intraprenditore.

È inteso che nel computo dell'anno si tiene conto dell'eccezione del periodo dal 1° novembre al 31 marzo, come è detto all'articolo 8, nel caso che il guasto sia al di là del cordone di sponda.

Art. 11. Non saranno applicabili le penalità sopra indicate, pei casi di interruzione o di altri guasti del cordone, ove l'intraprenditore abbia dichiarato di avere già ordinata la costruzione di un nuovo cordone, da essere immerso nel corso di un anno dall'epoca del guasto, senza eccezione di alcun mese.

In tal caso egli perderà solamente il diritto alla percezione del compenso, per tutto il tempo che trascorrerà fra il cominciamento del guasto e la riattivazione della corrispondenza regolare.

Art. 12. Qualora, dopo tale dichiarazione, l'intraprenditore, invece di mettere un cordone nuovo, abbia riparato nell'anno, calcolato senza eccezione, come è detto nell'articolo precedente, il cordone esistente, pagherà la multa di cui all'articolo 10 tante volte, quanti saranno i quadrimestri effettivi trascorsi dalla data dell'interruzione a quella della riparazione.

Art. 13. Nel caso che, dopo la suddetta dichiarazione, non abbia avuto effetto nè la riparazione del cordone esistente, nè la sostituzione del nuovo dentro il detto anno, senza eccezione di alcun mese, l'intraprenditore, oltre al pagamento della multa di cui all'articolo 12, perderà il cordone, del quale resterà padrone assoluto il Governo, senza obbligo di alcun compenso.

Art. 14. Decorso il periodo di trent'anni dalla data dell'attivazione del primo cordone, il Governo italiano diverrà padrone assoluto del cordone o dei cordoni esistenti in mare in conseguenza della presente Convenzione, senza obbligo di ulteriori pagamenti nè di alcun rimborso o compenso.

Art. 15. A garanzia dell'adempimento dell'obbligo assunto dall'imprenditore di immergere il cordone nel termine accennato all'articolo 3, egli, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, farà il deposito di lire centomila in cartelle del Debito dello Stato al valore di Borsa, secondo il listino del giorno precedente della Borsa di Firenze.

Tale cauzione sarà a lui restituita, insieme ai cuponi corrispondenti, il giorno in cui il cordone funzionerà regolarmente.

Resterà invece acquisita al Governo italiano, ed il contratto si intenderà sciolto, ove il suddetto termine sia trascorso senza che l'immersione del cordone abbia avuto luogo.

Art. 16. A garanzia del pagamento delle multe, di cui agli articoli 10, 12 e 13, per parte dell'intraprenditore, saranno trattenute dal Governo, su ciascuna delle prime rate trimestrali di pagamento stabilite dall'articolo 7, lire diecimila (in oro) fino alla somma di lire trentamila, da convertirsi in un equivalente numero di cartelle del debito dello Stato, e da depositarsi nella Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'intraprenditore.

Il detto deposito o cauzione sarà ricostituito fino alla sua integrità, mediante ritenute di lire diecimila sui primi pagamenti trimestrali successivi, semprechè sia stato ridotto od esaurito per soddisfazione di multa.

Allo spirare della convenzione, il deposito allora esistente sarà restituito all'intraprenditore, al netto delle multe di cui può essere passibile.

Art. 17. Il barone di Erlanger avrà il diritto di cedere il suo contratto ad una Società di solvibilità conosciuta, senza che per ciò possa ritirare le cauzioni esistenti.

Art. 18. La presente Convenzione non sarà valida, se non sarà stata prima approvata per legge.

Firenze, 27 luglio 1874.

ERNESTO D'AMICO, *direttore generale dei telegrafi italiani.*

Per il barone Emilio d'Erlanger: D. GALLOTTI, *suo rappresentante e procuratore legale a forma dell'annesso atto di procura.*

Registrato a Firenze li 8 agosto 1874. Reg. 53, foglio 54, numero 5879.

Ricevuto lire 3 e cent. 60.

Condizione sospensiva lire 3 60.

Il ricevitore: CIANFANELLI.

Per copia conforme:

Il direttore capo di divisione: F. DEL GUERRA.

Visto:

Il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri

M. MINGHETTI.

Visto:

Il Ministro dei Lavori Pubblici

S. SPAVENTA.

Il N. 2449 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 23 settembre 1874, num. 2220 (Serie seconda), che prescrive agli Istituti di emissione di ridurre pel 30 aprile 1875 la circolazione e gli altri loro debiti a vista nei limiti stabiliti dagli articoli 7 e 11 della legge del 30 aprile 1874:

Considerato che alla suddetta limitazione la legge nell'articolo 32 prefigge il termine non maggiore di un anno dalla sua pubblicazione, avvenuta il 22 maggio 1874;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il termine stabilito dal citato R. decreto del 23 settembre 1874, num. 2220 (Serie seconda), è prorogato alli 22 maggio 1875.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Napoli, addì 26 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
G. FINALI

Il Num. 2453 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di Costarica, firmata a Roma il 6 maggio 1873, per definire le questioni di nazionalità, provvedere all'assistenza giudiziaria gratuita, al trattamento degli indigenti, ecc., e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 16 aprile 1875.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 23 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costarica all'oggetto di definire le questioni di nazionalità e di provvedere all'assistenza giudiziaria gratuita, al trattamento degli indigenti, alla esecuzione dei giudicati, ad un cambio regolare di rogatorie in materia civile e commerciale, come pure ad una reciproca comunicazione degli atti di morte; e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta in Roma il sei di maggio dell'anno milleottocentosettantatrè;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costarica, desiderando, nell'interesse dei rispettivi cittadini, di definire le quistioni di nazionalità e di provvedere all'assistenza giudiziaria gratuita, al trattamento degli indigenti, ad un cambio regolare di rogatorie in materia civile e commerciale, come pure ad una reciproca comunicazione degli atti di morte, ecc., hanno risoluto di conchiudere in proposito una Convenzione, ed hanno nominato a tal fine per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il nobile Emilio Visconti-Venosta, Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costarica,

Il signor D. Adolfo Cristiano Conte di Lindemann, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica presso Sua Maestà il Re d'Italia;

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Saranno considerati come cittadini italiani nel Costarica e come cittadini del Costarica in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra Parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese nativo.

Il figlio nato in Italia da padre cittadino del Costarica sarà reputato cittadino del Costarica, e, reciprocamente, il figlio nato al Costarica da padre italiano sarà reputato cittadino italiano.

Ciononostante, al raggiungere la maggiore età legale, quale è fissata dalle patrie leggi, sarà libero al figlio stesso di optare, mediante dichiarazione fatta nell'anno al Consolato della nazione cui suo padre appartiene, per la nazionalità del paese dove è nato, e verrà allora considerato come cittadino di questo paese fino dalla nascita, salvo gli effetti degli atti anteriormente compiuti.

Art. 2. I cittadini italiani nel Costarica ed i cittadini del Costarica in Italia godranno reciprocamente del benefizio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, conformandosi alla legge del paese in cui l'assistenza sia reclamata.

Art. 3. In ogni caso il certificato di indigenza deve esser rilasciato al cittadino estero che domanda l'assistenza dalle autorità della sua residenza abituale. Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il certificato d'indigenza sarà approvato e legalizzato dall'agente diplomatico e consolare del paese in cui il certificato deve esser prodotto.

Se il cittadino estero risiede invece nel paese in cui si fa la domanda, potranno inoltre esser prese delle informazioni presso le autorità della nazione a cui egli appartiene.

Art. 4. I cittadini italiani nel Costarica ed i cittadini del Costarica in Italia, ammessi al benefizio dell'assistenza giudiziaria, saranno, di pieno diritto, dispensati da ogni cauzione o deposito che la legislazione del paese in cui ha luogo il processo, può, sotto qualsiasi denominazione, richiedere dagli stranieri che intentano una azione contro i nazionali.

Art. 5. I cittadini indigenti di una delle due Parti, i quali, per malattia fisica o mentale, abbiano bisogno, nel territorio dell'altra, d'esser mantenuti e curati, vi riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini indigenti del paese, fino a che il loro rimpatrio possa effettuarsi senza danno per la loro salute e per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse per il loro mantenimento e cura o per la loro sepoltura, non potrà essere reclamato da veruna cassa, nè dello Stato, nè del comune, nè da altra cassa pubblica del paese cui appartiene l'indigente. Nel caso che l'indigente stesso od altre persone obbligate in sua vece, secondo le leggi rispettive, ed in ispecie i suoi parenti tenuti a passargli gli alimenti, siano in grado di soddisfare le spese sovracitate, resta contro di essi riservato il diritto di reclamarne il rimborso. I governi contraenti s'impegnano scambievolmente a prestarsi per mezzo dei propri impiegati, e dietro richiesta fatta in via diplomatica, ogni assistenza conciliabile con le leggi rispettive, affinchè le spese di cui sopra siano rimborsate, secondo le tasse d'uso, a coloro che le sostennero.

Art. 6. È ammessa la corrispondenza fra le autorità giudiziarie d'Italia e le autorità giudiziarie di Costarica, per l'esecuzione delle commissioni rogatorie in materia civile e commerciale, che concernano citazioni, investigazioni, consegne d'atti giudiziari, interrogatorii, prestazioni di giuramento, dichiarazioni a ricevere udizione di testimoni, perizie od altri atti della procedura d'istruzione. Le lettere rogatorie saranno dirette in via diplomatica dalla Corte d'appello competente del Regno d'Italia al rispettivo tribunale superiore della Repubblica di Costarica, e viceversa, e le autorità richieste saranno tenute di darvi corso.

Art. 7. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai tribunali di una delle Parti contraenti e debitamente legalizzate avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra Parte la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sopra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine all'iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore, nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le Parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1° Se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2° Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3° Se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato.

Art. 8. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Gli atti notarili però non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal tribunale del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 9. I certificati della morte dei cittadini dell'uno dei due paesi, avvenuta nel territorio dell'altra, saranno spediti, in via diplomatica, debitamente legalizzati, alle competenti autorità dello Stato di origine, senza spesa.

Art. 10. La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 11. La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma, nel termine di dodici mesi ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che, i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Roma, il sei maggio milleottocentosettantatrè.

(L. S.) VISCONTI-VENOSTA.

(L. S.) Conte LINDEMANN.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Date a Roma addì quattordici del mese di novembre l'anno del Signore milleottocentosettantatrè, vigesimoquinto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del Nostro Reale decreto in data 3 luglio 1862;

Volendo dare un attestato della Nostra Sovrana soddisfazione a quelle persone che maggiormente si distinsero per l'intelligente cooperazione nei lavori della statistica generale;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono insigniti della medaglia d'incoraggiamento per lavori statistici le persone nominate nell'unito elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 26 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

ELENCO *delle persone a cui è conferita la medaglia d'incoraggiamento per lavori statistici:*

Amati prof. Amato, preside del Liceo di Bergamo, medaglia d'argento di 1ª classe;

Fazio dott. Eugenio, di Napoli, id.;

Guardabassi Mariano, di Perugia, medaglia di bronzo;

Masi prof. Francesco, id., id.;

Ragnotti prof. Cesare, id., id.;

Connestabile conte prof. Gio. Battista, id., id.;

Nardi-Dei avv. Marcello, di Montespertoli (Firenze), id.

Roma, 26 aprile 1875.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

G. FINALI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

PROSPETTO *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall' Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI		
	NUMERO DEI LOTTI	PREZZO	
		d' asta	d' aggiudicazione
Nel mese di aprile del 1875	580	1,187,124 60	1,419,031 06
Nei mesi precedenti dell'anno 1875	1765	3,720,198 85	4,583,926 95
Nell'anno in corso	2345	4,907,323 45	6,002,958 01
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto il 1874.	106342	373,708,624 54	480,778,827 57
TOTALI dal 26 ottobre 1867 a tutto aprile del 1875	108687	378,615,947 99	486,781,785 58

Firenze, addì 8 maggio 1875.

Il Direttore Capo della Divisione VI
BERTOZZI.

Il Direttore Generale
LANCIA DI BROLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Si dichiara che il certificato d'iscrizione numero 490115 (numero 94815 di Torino) per la rendita di lire 150 al nome di Emina Giovanni fu Luigi Antonio, sottoposta ad ipoteca per cauzione di Emina Luigi quale farmacista in provincia,

Apparisce essere stato attergato di cessione con autentica di agente di cambio ai termini dell'articolo 46 del regolamento sul Debito Pubblico, ma la scritturazione di detto attergato è stata alterata ed è quasi affatto scomparsa, per cui si è reso inintelligibile il nome e cognome del cessionario.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del detto regolamento si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di quest'avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà al tramutamento di detta rendita richiesto dagli eredi dell'ora defunto titolare.

Firenze, li 7 maggio 1875.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè numeri 237267 e 311932 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente ai numeri 54325 e 128992 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 40 la prima e 5 la seconda, al nome di Rapestella Anna fu Giovanni, domiciliata a Napoli, vincolate a norma del testamento del fu Giovanni Rapestella 23 settembre 1854, per notar Michele De Leo, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Rapestrella Anna Maria fu Giovanni, domiciliata a Napoli, vincolata *ut supra*, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 7 maggio 1875.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: num. 9279 d'iscrizione su registri della Direzione Generale per lire 180 al nome di De Winckels Pietro fu Pietro, domiciliato in Este e sottoposta a ipoteca per cauzione dello stesso, quale dispensiere dei generi di privativa in detto luogo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Winckler Pietro fu Pietro (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state

notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 8 maggio 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Dal primo corrente la tariffa per gli Stati e territori dell'America del Nord, le Antille, l'Istmo di Panama e la Guiana Inglese a partire da Brest o da Londra è modificata nel modo seguente:

Per gli Stati e territori dell'America del Nord la tassa è applicata per ciascuna parola senza condizione di un numero minimo di parole.

Per le Antille, l'Istmo di Panama e la Guiana Inglese la tassa è calcolata come sopra per ciascuna parola fino a New-York. Da New-York a destinazione si continua ad applicare il *minimum* della tassa al telegramma di 10 parole con aumento per ogni parola successiva.

È inteso che per il percorso europeo resta ferma la tassa di lire 6 per la via di Brest e di lire 9 per la via di Londra.

A partire dalla stessa data è modificata anche la tariffa per le località dell'Africa Meridionale.

Per maggiori informazioni il pubblico potrà dirigersi agli uffici telegrafici.

Firenze, 1° maggio 1875.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che dovendosi da questa Amministrazione procedere alla restituzione del sottodescritto deposito sulla polizza mancante della seconda metà del foglio, resta diffidato chiunque possa avervi interesse, che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà per tre volte ripetuta ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione.

Deposito di lire 58 32 fatto da Doneda Stefano a cauzione dell'esercizio di un mulino da lui condotto in comune di Bergamo, come risulta dalla polizza num. 4599, emessa dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano il 23 febbraio 1869.

Firenze, 10 aprile 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione dei sottodescritti depositi ed allegandosi lo smarrimento delle relative polizze e certificati, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resteranno di nessun valore i corrispondenti titoli.

Deposito dell'annua rendita di lire 150 fatto da Corbella Giuseppe di Valentino di Pavia, a cauzione del contratto stipulato il 7 novembre 1865 per la esecuzione dei lavori nei magazzini ed uffici dell'Amministrazione militare di Milano, come risulta dalla polizza n. 1828 emessa il 16 novembre 1865 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano.

Deposito di lire 769 fatto dal Ministero dei Lavori Pubblici per indennità dovuta ad Emmanuele Gaetano fu Giovanni per espropriazione di case nell'interno di Cerami, come risulta dalla polizza n. 39032 emessa il 15 maggio 1874 da questa Amministrazione.

Deposito di lire 150 fatto da De Marinis Tommaso per la libertà provvisoria concessa a Cappucci Gaetano di Napoli, come risulta dal certificato n. 33118 emesso il 26 luglio 1874 da questa Amministrazione.

Deposito di lire 51 fatto da Pennica avvocato Calogero per libertà provvisoria concessa a Giovanni Nicosia di Siculiana, come risulta dal certificato n. 20808 emesso il 26 marzo 1873 da questa Amministrazione.

Firenze, 9 aprile 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che dovendosi da questa Amministrazione procedere alla restituzione del sottodescritto deposito sulla polizza mancante della seconda metà del foglio, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che dieci giorni dalla ultima pubblicazione del presente, la quale verrà per tre volte ripetuta ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione.

Deposito dell'annua rendita di lire 185, fatto dai minori del fu Marco Bacchi a mezzo di Cavicchini Bosmondo, in ordine al decreto della Regia pretura urbana di Mantova del dì 1° marzo 1869, come risulta dalla polizza n. 3408.

Firenze, 8 aprile 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* di Londra apprezza nei termini seguenti la risposta del governo belga alla seconda nota della Germania:

« Il governo belga rispose a questa nota in termini che gli fanno onore. Il Belgio è un piccolo Stato: esiste sotto la guarentigia di parecchie potenze europee ch'esso può considerare come sue protettrici, e presso alle quali può anche cercare esempi. Nulla perciò si potrebbe trovare di più convenevole che la dichiarazione fatta dal Belgio di essere disposto a conformarsi a tutti i codici di obblighi internazionali che potranno essere adottati dalle grandi potenze dell'Europa occidentale. L'invito speciale, che la Germania gli ha indirizzato, di seguire l'esempio della legislazione germanica, non solamente rende legittima questa risposta, ma di-

spensa eziandio gli altri Stati dal dedurre un sistema internazionale dalle massime generali del governo germanico. Non abbiamo che ad attendere e vedere le armi che la Germania medesima si procurerà per la protezione de' suoi vicini „.

Il *Reichs und Staats Anzeiger* di Berlino, foglio ufficiale dell'impero germanico e del regno di Prussia, pubblica un decreto imperiale del 4 di questo mese, col quale viene convocato pel 10 maggio il Consiglio federale dell'impero.

La Camera prussiana dei deputati, nella seduta del 5 maggio, ha preso a discutere in seconda lettura il disegno di legge relativo alla tutela delle foreste ed ai consorzi forestali.

La *Corrispondenza Havas* smentisce le voci ultimamente corse alla Borsa di Parigi intorno a pretese complicazioni della politica francese all'estero.

Il *Journal des Débats*, prendendo argomento da questa smentita e da una lettera inquietante diretta dal corrispondente parigino del *Times* a quest'ultimo giornale circa supposte intenzioni e disposizioni bellicose del partito militare tedesco, scrive: " Se dovesse prestarsi fede alle informazioni di questo signor corrispondente, la conferenza prossima degli imperatori di Russia e di Germania non avrebbe altro scopo che di decidere se la pace debba essere mantenuta o se debba invece dichiararsi la guerra alla Francia.

" Il giornale della *City* fa sulla lettera del suo corrispondente delle severe riflessioni stimatizzando ciò che esso chiama " la stravaganza di certi politicanti di Parigi „.

" Non si saprebbe insistere abbastanza sulla necessità di protestare e di reagire sulla propaganda di voci immaginate dalla malevolenza, le quali, di solito, non hanno altro scopo che di servire a speculazioni svergognate, ed il più sicuro effetto delle quali è di turbare tutti gli interessi, di paralizzare l'industria ed il commercio e di minacciare la pace d'Europa. „

Un decreto presidenziale convoca gli elettori del Lot e del Cher per il 30 maggio all'oggetto di eleggere ciascuno un deputato all'Assemblea nazionale. " In tal modo, dice il *Moniteur Universel*, si trova risoluta, conformemente al desiderio della Commissione incaricata dell'esame della proposta del signor Courcelle, la questione inerente alla proposta medesima relativa alle elezioni parziali.

" Al ripigliare i suoi lavori l'Assemblea la troverà nello stato in cui la lasciò, e bisogna aggiungere che la cosa ha perduto molto della sua importanza. Soppresse o mantenute, le elezioni parziali non impediranno che all'ordine del giorno figuri la maggior questione dello scioglimento e, a meno di avvenimenti straordinari, sembra che esso avverrà nel corso di quest'anno. Quanto al ministero, riconosciamo senza difficoltà che in questo caso esso ha agito nel miglior modo possibile. Esso non poteva far meglio, nè altrimenti che convocare gli elettori del Lot e del Cher nei termini voluti dalla legge „.

Il 5 corrente, a Berna, dopo la sottoscrizione del trattato postale internazionale vi è stato un banchetto ufficiale dei delegati.

Due discorsi furono pronunziati. Uno dal presidente della Confederazione, signor Scherer; l'altro dall'ambasciatore francese signor d'Harcourt, che gli rispose. Quest'ultimo ha particolarmente insistito sul carattere pacifico del trattato e sulle conseguenze felici che ne potranno conseguire sotto questo punto di veduta.

Il telegrafo ci ha già annunziato la inaugurazione del Parlamento brasiliano, fattasi il 4 maggio. Il discorso del trono segnala un miglioramento nelle condizioni sanitarie, il ristabilimento dell'ordine pubblico, e dichiara che le trattative colla repubblica Argentina e col Paraguay continuano tuttora. Quindi il discorso del trono raccomanda una grande precauzione nell'annuo stanziamento dei crediti, e più ancora nell'apprezzare la utilità della loro applicazione.

Accennando alla progettata riforma elettorale, l'imperatore si espresse in questi termini: " Lo zelo manifestato nella discussione del progetto di riforma elettorale mi assicura che voi accorderete un giorno alla nazione questa riforma indispensabile che mira a correggere i difetti notori dell'attuale sistema „.

Quindi si fa osservare che il difetto di braccia, di capitali e d'istruzione professionale, necessaria per rendere fruttifero il fertilissimo territorio dell'impero, è il maggiore ostacolo al progresso dell'agricoltura, principio e sorgente della ricchezza pubblica e privata.

Riguardo alla espulsione dei Gesuiti, l'imperatore dice:

" Lo svolgimento di una situazione irregolare nelle diocesi di Olinda e di Para costrinse disgraziatamente il governo a impiegare disposizioni repressive. Credo che il Papa, apprezzando esattamente le attuali circostanze cotanto increscevoli, farà quanto è in suo potere per ristabilire l'antica armonia; in caso diverso faccio assegnamento sulla vostra cooperazione per introdurre le leggi richieste dalle contingenze attuali „.

L'imperatore dichiara che, non ostante la riduzione dei diritti doganali e nonostante l'aspetto sfavorevole del raccolto, tuttavia la rendita pubblica ripiglia il suo andamento regolare.

Poscia l'imperatore soggiunge: " Le spese ordinarie equilibrano le entrate. Ciò nondimeno l'importanza dei prestiti conchiusi, l'insegnamento primario, secondario e professionale, e la fondazione di istituzioni di credito le quali accorrono in aiuto del lavoro, sono disposizioni urgenti e meritano la sollecitudine dei rappresentanti della nazione.

" Un paese giovane come il Brasile, possessore di un ricchissimo patrimonio territoriale, richiede grandi e costanti sforzi per conseguire il suo compiuto sviluppo. Ma esso presenta validi elementi per vincere le difficoltà dell'impresa. Proseguiamo sempre con crescente ardore questa onorevole missione, mostrandoci sempre degni della protezione divina, che giammai non venne meno al Brasile „.

Ecco il tenore della risposta del ministro belga degli esteri alla nota germanica che abbiamo pubblicata nel numero di sabato:

« **Brusselle, 30 aprile 1875.**

" Il sottoscritto, ministro degli affari esteri di S. M. il re dei Belgi, ha l'onore di rispondere alla nota che Sua Eccellenza l'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di

S. M. l'imperatore di Germania, re di Prussia, gli ha fatta trasmettere il 15 aprile.

" Il cancelliere dell'impero ha visto con rammarico il governo del re respingere le domande contenute nella nota tedesca del 3 febbraio.

" Il sottoscritto crede di poter far osservare che questa conclusione va oltre i termini della sua prima risposta. Il governo del re ha dichiarato che se qualche potenza modificasse il diritto penale comune in modo da considerare come un delitto la semplice intenzione o la proposta non accettata, avrebbe da esaminare questo problema di diritto penale, e probabilmente seguirebbe il movimento.

" L'istruzione dell'affare Duchesne, affidato alla magistratura e proseguita con tutta la possibile attività, non è terminata, e il sottoscritto non esita a rinnovare le assicurazioni date nella sua nota del 26 febbraio.

" Il gabinetto di Berlino, collocandosi da un punto di vista più generale, invita il governo del re a ricercare in qual modo ciascuno Stato debba adempiere, in pratica, l'obbligo che gli spetta d'impedire ai suoi sudditi di turbare la pace interna dei suoi vicini e di recar offesa alle buone relazioni internazionali. Questa questione non riguarda soltanto le relazioni tra il Belgio e la Germania, ma tutte le nazioni che sentono il dovere di invigilare sulla pace comune. Il cancelliere, riconoscendo che nella legislazione tedesca esistono a tale proposito le medesime lacune che egli osserva nelle leggi belghe, ha invitate le autorità imperiali a preparare nuovi provvedimenti a questo riguardo, senza poter tuttavia apprezzare fin d'ora quale accoglienza verrà loro fatta dai diversi poteri legislativi della Germania, e al tempo stesso che invita il Belgio a seguire questo esempio, manifesta il desiderio che si stabilisca un accordo il quale interessa al medesimo grado tutti gli Stati.

" Allorquando il governo del re conoscerà le disposizioni che verranno adottate in Germania ed altrove per introdurre questi mutamenti nel sistema della legislazione universale, avrà cura di studiarli nelle loro relazioni sia con i costumi e le tradizioni del Belgio, sia con la libertà guarentita dalla sua costituzione, e recherà in questo esame il più sincero desiderio di cooperare al mantenimento delle buone relazioni internazionali.

" Il sottoscritto si è affrettato, giusta il desiderio manifestato dal cancelliere dell'impero, a far conoscere alla legislatura il passo della nota del 15 aprile relativa alla libertà della stampa.

" Il Belgio è ben deciso ad adempiere i propri doveri di Stato neutrale secondo uno spirito amichevole e nella estensione determinata dal diritto internazionale.

" Il governo del re, appena occorre di dirlo, non ha mai posto in dubbio le intenzioni dalle quali fu mosso il gabinetto di Berlino nelle comunicazioni dal medesimo fatte alle altre potenze garanti della neutralità del Belgio. Dal suo canto, il sottoscritto non sarebbe fedele interprete dei sentimenti del proprio paese, se non dichiarasse nuovamente l'alto interesse che il Belgio attribuisce alle ottime relazioni che sempre ha mantenuto colla Germania e la sua volontà sincera di far tutto ciò che da lui dipenderà per conservarle.

" Il sottoscritto coglie la presente occasione per offrire a sua eccellenza, l'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. l'imperatore di Germania, re di Prussia, le assicurazioni dell'alta sua considerazione.

« *Firmato:* Conte D'ASPREMONT-LYNDEN ».

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 7. — Il *Français* afferma che, secondo le più recenti informazioni, esiste in Europa, ma specialmente a Pietroburgo ed a Londra, la ferma volontà di mantenere la pace.

Il *Mémorial Diplomatique* constata che la Francia vuole la pace e il rispetto dei trattati e dice che sarebbe un oltraggio alle tre Corti del Nord il credere che esse vogliano, senza alcuna ragione, attaccare la Francia e calpestare il sistema dello *statu quo* politico, mentre la pace generale costituisce appunto la base del loro accordo.

Madrid, 7. — L'*Iberia* pubblica una corrispondenza di Oviedo, la quale racconta che il 29 aprile un pastore protestante fu insultato ed assalito a colpi di pietra. Il giorno innanzi la casa dello stesso pastore fu assalita con colpi di pietra dalla plebe condotta da due donne fanatiche. Le autorità dovettero intervenire e dispersero gli aggressori.

Il nunzio inviò molte lettere d'invito, annunziando che riceverà lunedì prossimo. Egli non invitò i rappresentanti della Germania, Russia ed Italia, benchè abbia invitato gli altri membri del Corpo diplomatico.

Berlino, 7. — La Camera dei deputati terminò in prima lettura il progetto per la soppressione dei conventi. Il ministro dei culti giustificò il progetto. S'incominciò quindi la seconda lettura e, dopo un discorso di Windhorst contro il primo paragrafo del progetto, la discussione fu rinviata a domani.

La *Post* annunzia che tutto il gabinetto si è dichiarato solidale per la legge sui conventi, secondo il testo redatto dal governo.

Londra, 8. — Il *Times* dice che i timori di guerra derivano da diverse circostanze, non già dal governo tedesco. I militari tedeschi, vedendo la riorganizzazione dell'esercito francese, vorrebbero prevenire ogni pericolo, ma la Germania non vuole precipitare la guerra, sapendo che i suoi vicini si unirebbero contro di essa.

Bruxelles, 8. — Leggesi nell'*Etoile Belge*: Crediamo di sapere che il gabinetto non ha ricevuto alcuna nuova nota circa alla pastorale del vescovo di Namur, ma assicurasi che gli furono fatte alcune osservazioni verbali.

Atene, 8. — Ieri correva la voce che il ministero avesse dato la sua dimissione e che si formerebbe un nuovo gabinetto, colla presidenza di Condurioti o di Tricupis. Queste voci non sono ancora confermate.

Monaco, 8. — La principessa Alessandra è morta improvvisamente.

Breslavia, 8. — Secondo la *Gazzetta di Slesia*, il vescovo di Breslavia non ritornerebbe più da Johannigsberg e non avrebbe più l'intenzione di amministrare da Johannigsberg la diocesi di Breslavia, volendo evitare ogni contesa che potrebbe sorgere contro il suo clero. Secondo la stessa *Gazzetta* non sarebbe attesa la nomina di un delegato segreto.

Plymouth, 8. — Il vapore postale *Schiller*, appartenente alla compagnia *Aquila* di Amburgo, affondò iersera sulle roccie dette *Bishops Rock*, presso le isole Scilly.

Il vapore andò totalmente perduto. Esso aveva a bordo 300,000 dollari in effettivo, le valigie postali provenienti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda per la via di San Francisco, e 260 viaggiatori, alcuni dei quali soltanto si sono salvati.

Bruxelles, 8. — *Camera dei rappresentanti.* — Il ministro degli affari esteri smentisce la voce che il governo abbia ricevuto

una nuova nota tedesca ed assicura che il governo non ricevette alcuna comunicazione.

Parlando degli articoli dei giornali, letti ieri da Frère Orban, il ministro dice che il governo non può essere chiamato a rispondere che delle sue parole e dei suoi atti.

Relativamente all'affare Duchesne, il ministro dice che se esiste una lacuna nella nostra legislazione, questa non esiste soltanto presso di noi. Noi regoleremo la nostra condotta su quella degli altri Stati.

Rispondendo a Bergé, il ministro dichiara che la Germania non fece nel 1874 alcuna osservazione, ma che, in seguito all'attitudine del gabinetto, soltanto pochi preti della Germania si rifugiarono nel Belgio.

Malou, rispondendo ad una replica di Bergé, espresse il desiderio che i governi possano impedire, di comune accordo, gli atti come quello di Duchesne, che egli qualifica come odioso. Soggiunge: Quando abbiamo visto che i vescovi potevano creare delle difficoltà, agimmo per mezzo di consigli e non potevamo fare di più. Io non ho da dare ordini ai vescovi. Abbiamo vissuto in pace coi paesi esteri; le nubi che apparvero si sono dissipate e non abbiamo cessato di raccomandare prudenza a quelli che si occupano di affari esteri.

Malou propone il seguente ordine del giorno: « La Camera approva completamente le spiegazioni date dal Governo e si associa al rincrescimento espresso dal gabinetto ».

Quest'ordine del giorno è approvato ad unanimità.

Spezia, 8. — La corvetta americana *Alaska* è partita questa sera alle ore 5 e mezzo dal golfo per Nizza.

Berlino, 8. — Il principe Guglielmo di Würtemberg, maggiore della guardia, ha domandato un congedo per intraprendere un lungo viaggio.

Berlino, 8 — La Camera dei deputati approvò in seconda lettura il progetto di legge sulla soppressione dei conventi e approvò con 202 voti contro 75 il progetto proposto dal deputato Petri, relativo ai diritti dei vecchi cattolici sui beni ecclesiastici.

Parigi, 8. — Malgrado le voci bellicose, i giornali generalmente non credono che la pace sarà turbata. Essi non dubitano che la causa della pace sarà sostenuta energicamente nel prossimo convegno di Ems, da parte dell'imperatore di Russia, il quale è considerato come l'arbitro naturale della situazione d'Europa.

Liegi, 8. — Il Borgomastro proibì le processioni pel giubileo. I cattolici di Liegi si sono immediatamente appellati contro questa misura.

Amburgo, 8. — Confermasi la catastrofe del vapore *Schiller*, che veniva da San Francisco con 190 viaggiatori. Il vapore ha naufragato presso le isole Scilly (Oceano Pacifico). Solo sette persone si sono salvate.

Roma, 9. — La Regia corvetta *Vettor Pisani*, partita il 12 marzo da Batavia, approdava il 17 a Macassar da dove faceva vela per Amboina verso la fine dello stesso mese. Tutti a bordo godevano buona salute.

Verona, 9. — La principessa di Germania è partita alle ore 12 per Venezia.

Madrid, 9. — L'*Epoca* dice che il governo, in causa della situazione precaria che ha ereditata, non può pagare il resto delle obbligazioni perchè la guerra assorbe tutte le risorse dello Stato, ma però pagherà i cuponi del 1874 e 1875, per mezzo di successive aggiudicazioni.

Bruxelles, 9. — La *Flandre libérale* pubblica una lettera non firmata, ma il cui autore è Bluntschli, il quale rappresentò la Germania nell'ultima conferenza di Bruxelles. La lettera dice che l'incidente belga-germanico ha un fondo serio. Soggiunge che la Germania è la migliore amica del Belgio, ma non vuole che il Belgio, sia per debolezza, sia per simpatia, protegga i nemici mortali della Germania e permetta ai vescovi di attaccarla. Termina dicendo che la Germania desidera una neutralità effettiva e che il ministero belga s'inganna molto nel trincerarsi dietro il fallace pretesto che deve attendere l'accordo dei diversi governi.

Bologna, 9. — Oggi ebbe luogo il *meeting* in favore dell'abolizione della pena di morte. Magni ne era il presidente. Parlarono Dapel, Bertolini, Venturini e specialmente Saffi, che fu entusiasticamente applaudito. Il *meeting* unanimemente deliberò di confermare il voto dell'8 gennaio 1865 ed espresse la fiducia che il Parlamento cancelli dalla legislazione italiana la pena capitale. Il *meeting* fu affollatissimo.

Bukarest, 9. — Oggi il partito radicale tentò di fare una dimostrazione, ricorrendo il centenario dell'annessione della Bucovina all'Austria. La plebe tentò di prendere d'assalto il palazzo del Municipio. La truppa dovette intervenire. Furono fatti molti arresti. Si sono prese le precauzioni necessarie per impedire che questi disordini si rinnovino.

Atene, 9. — Il gabinetto Bulgaris diede ieri l'altro le sue dimissioni. Esso aveva dato ordine che si sospendesse la trasmissione dei dispacci politici. Tricupis, del partito ultra-democratico, ha formato il nuovo gabinetto, il quale è così composto: Tricupis alla presidenza ed all'interno, Azalis al culto e provvisoriamente alla marina, Genatas alla guerra, Lombardos alla giustizia e Petmezas alle finanze.

Parigi, 9. — Il *Journal de Paris*, biasimando gli attacchi di alcuni giornali contro il duca Decazes, dimostra quanto essi sieno poco opportuni e poco patriottici in un momento in cui il nostro ministro degli affari esteri ha bisogno di tutta la sua autorità per far fronte ai pericoli di cui siamo visibilmente minacciati.

Lo stesso giornale crede infondata la notizia del *Paris Journal* che una nota tedesca, comunicata al duca Decazes, domandi che la Francia limiti i suoi armamenti, e soggiunge che un simile progetto concorda disgraziatamente colle disposizioni che regnano nei circoli politico-militari, i quali avvicinano l'imperatore Guglielmo, ma non è ancora che un progetto.

Venezia, 9. — Questa sera è arrivata la principessa imperiale di Germania e prese alloggio all'albergo Danieli.

Vienna, 9. — La *Rivista del Lunedì*, parlando dell'arrivo dello czar a Berlino, in un articolo evidentemente ispirato, si scaglia contro le notizie allarmanti sparse in questi giorni, e dichiara che l'esistenza di un partito europeo per promuovere un ribasso sembra più incontestabile che l'esistenza di un partito di guerra prussiano. È certo che coll'abbandonarsi in questo momento al timore di una guerra, non si stima al suo giusto valore l'importanza dell'alleanza dei tre imperatori, che ha per base la pace europea, e il cui scopo è di preservare l'Europa da nuove scosse. Nulla vi ha di più insensato che il credere che la Germania voglia svincolarsi dagli impegni che le garantiscono il tranquillo possesso dei suoi grandi acquisti ottenuti con anni di guerra, e dall'altra parte non vi ha bisogno di provare che la Francia non può, nè vuole una guerra di rivincita. Se mai il ristabilimento della Francia dovesse far sorgere l'idea della rivincita, il peso morale dell'unione politica dei tre imperatori si mostrerebbe allora abbastanza forte per preservare l'Europa dai pericoli di una nuova guerra.

Atene, 9. — Tricupis, oltre la presidenza e l'interno, assunse anche il ministero degli affari esteri.

STATISTICA
dell'Amministrazione della Giustizia nel Regno d'Italia per l'anno 1872

A cura del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, preceduta da una relazione a S. M. di S. E. il Ministro Guarda-

sigilli, venne ora pubblicata questa statistica della quale diamo qui i dati e le cifre sommarie:

Il rendiconto dell'Amministrazione della giustizia civile e commerciale nel Regno d'Italia durante l'anno 1872, abbraccia tutte le sue 69 provincie.

Gli affari che in tale periodo di tempo occuparono le autorità giudiziarie in questo ramo furono in totale 4271459, senza contare quelli rimasti in decisione o sospesi, che furono 24232.

I conciliatori ne trattarono	N.	815773
I pretori	»	2054964
I tribunali	»	229557
Le Corti d'appello	»	23958
Le Corti di cassazione	»	1088
Il Pubblico Ministero, presso i tribunali	»	886746
» » presso le Corti d'appello. .	»	230894
» » presso le Corti di cassazione.	»	852
Le Commissioni pel patrocinio dei poveri,		
Presso i tribunali	»	25060
Presso le Corti d'appello	»	2311
Presso le Corti di cassazione	»	346

Gli affari trattati dai conciliatori in via di conciliazione propriamente detta furono 117145, ma la conciliazione non potè avvenire per 36214, e quantunque nel totale delle conciliazioni propriamente dette apparisca una quantità molto superiore a quella segnata nel 1871, pure, se si tiene conto che 41045 di esse riguardano le provincie romana e veneta, le quali non erano comprese nella statistica del 1871, si ha una vera diminuzione di circa 2300 conciliazioni.

Presso le preture rimasero in corso d'istruzione o in istato di decisione 8909 cause.

Le rettificazioni chieste e disposte in atti dello stato civile, compreso le tardive iscrizioni di atti di nascita, furono 8161, tutte ad istanza del Ministero Pubblico. La rettificazione fu negata soltanto in 76 casi, e sebbene in affari di tal genere le nuove provincie abbiano recato esse sole più del quarto del lavoro del 1871, non devesi tacere che anche le antiche provincie presentarono un aumento di circa 1800, e la progressione che è continua in tutti gli anni, è una prova della maggiore sorveglianza portata al servizio dello stato civile.

Le cause d'interesse delle pubbliche amministrazioni furono 6745, delle quali 613 spettavano alle nuove provincie, ma non ostante ciò, in confronto del 1871 nel 1872 si ebbe un aumento di 1028 cause.

Le nuove Società commerciali i cui atti costitutivi vennero depositati presso la cancelleria del tribunale furono 871, e di queste 12 erano estere.

I fallimenti aperti nell'anno furono 464, e la maggior parte di quelli chiusi col concordato o con la liquidazione diedero un dividendo del 25 per cento.

Le vendite forzate d'immobili furono 3174, e se si tolgono 181 vendite di valori varii riferibili alle nuove provincie, in tutto l'anno 1872 si ebbe un trapasso coattivo di proprietà pel valore approssimativo di lire 22,795,500 circa, vale a dire inferiore di lire 11,500,000 a quello dell'anno precedente.

Che la vigilanza del Pubblico Ministero sulle iscrizioni di ipoteche legali fosse commendevole, risulta dal fatto che egli ne promosse l'iscrizione di 1738.

I poveri ammessi al beneficio del patrocinio furono 15170.

Le cause decise definitivamente presso le Corti d'appello furono 9617, e se da questo totale si sottraggono 782 cause riferibili alle nuove provincie, pure, in confronto dell'anno precedente, nel 1872 si ha un aumento di 796 cause.

I ricorsi presentati alle Corti di cassazione nel 1872 furono 2083, che aggiunti a quelli pendenti, costituivano un totale di 12949 ricorsi, dei quali ne furono rinunziati 236 e giudicati 851, ragione per cui i ricorsi pendenti si ridussero ad 11862, nel qual numero vanno comprese 768 cause pendenti presso la Corte di Palermo, e 3248 pendenti presso la Corte di Napoli di epoca anteriore al 1866, per le quali non vi è domanda di discussione, che si ritiene necessaria a termini delle leggi anteriori perchè il giudizio possa aver corso.

A completare questo breve riassunto stimiamo opportuno il dire che, nel 1872, i ricorsi rimasti pendenti andavano così ripartiti fra le varie Corti di cassazione del Regno.

Firenze, 56; Napoli, 7861; Palermo, 640 e Torino, 2632.

CONCORSO AL PREMIO *RIBERI*

relativo ai 20 mesi decorrendi dal 31 marzo 1875 al 30 novembre 1876

Programma.

Sarà aggiudicato un premio di lire 2000 alla migliore delle memorie redatte da medici militari sul tema seguente:

a) Considerare le malattie, la mortalità e le riforme nell'esercito italiano a confronto degli altri eserciti europei;

b) Indicarne, pel nostro esercito le principali cause e proporre i provvedimenti più opportuni per diminuire gli effetti di queste.

Condizioni del concorso:

1. Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne sieno giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Le dissertazioni dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, francese o latina, con caratteri chiaramente leggibili.

4. Potranno concorrere solamente i medici militari dell'esercito e della R. marina, in effettività di servizio, in aspettativa, in ritiro od ascritti alla milizia.

Sono eccettuati i membri del Comitato di sanità militare o della Commissione aggiudicatrice.

5. Ciascun concorrente contrassegnerà la sua memoria con una epigrafe, la quale verrà ripetuta sopra una scheda suggellata contenente il casato, il nome, il grado ed il luogo di residenza dello autore.

6. È vietata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore; ove ciò succedesse, questi perderebbe ogni diritto al conseguimento del premio.

7. Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre schede saranno abbruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie all'ufficio del Comitato è il 30 novembre 1876; quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non esistenti.

9. La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* dell'epigrafe delle memorie presentate al concorso servirà di ricevuta ai loro autori.

10. Il manoscritto delle memorie presentate al concorso appartiene di diritto al Comitato con piena facoltà a questo di pubblicarlo per mezzo della stampa. L'autore però è altresì libero di dare, con lo stesso mezzo, pubblicità al proprio lavoro, anche emendato e modificato, purchè in questo caso faccia sì che da una prefazione o dal testo del libro si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottivi in tempo posteriore alla trasmissione del manoscritto al Comitato.

Il Presidente del Comitato di Sanità Militare.

CORTESE.

NOTIZIE DIVERSE

La stenografia in Germania. — L'*Annuario stenografico tedesco* per il 1875 ci apprende che, attualmente, in Germania vi sono 243 Società di stenografia nelle quali si segue il metodo Gabelsberger, ch'è il metodo più diffuso in quell'impero, e che le Società anzidette contano il bel numero di 18,556 membri.

Nel 1874 le Società di stenografia in Germania erano soltanto 214 e contavano solamente 17,675 membri.

La Società russa di salvataggio. — L'amministrazione centrale della Società russa di salvataggio ha pubblicato giorni sono il resoconto generale del suo ultimo esercizio, dal quale il *Journal Officiel* spigola questo interessanti notizie:

Al 31 marzo 1874 la Società non avea che 8 stazioni marittime e 2 stazioni invernali.

Al 31 marzo 1875 invece la Società stessa contava 28 stazioni marittime, due delle quali trovavansi sul mare Bianco, 19 sul Baltico, 6 sul mar Nero ed una sul mare Caspio. A quell'epoca poi 117 stazioni doganali sulle coste del mar Nero e del Baltico erano state munite di apparecchi di salvataggio dalla Società medesima, che nelle acque interne aveva fondate 14 stazioni estive ed invernali munite di canotti di salvataggio, e 20 posti forniti di cinture, di galleggianti e di altri apparecchi di salvataggio.

Al 1° di aprile, grazie alla Società russa di salvataggio, il numero totale delle stazioni che avevano canotti era di 42, e di 137 quello delle stazioni prive di canotti, ma munite di altri apparecchi di salvataggio.

Un ammutinamento a bordo. — Scrivono da Plymouth il 3 maggio:

« Lo schooner *Jefferson-Boston*, di Boston, è arrivato nel nostro porto. Il capitano racconta che, or fanno dieci giorni, verso sera, un ammutinamento scoppiò a bordo di quella nave. Tre marinai, un americano, un francese ed un russo, aggredirono il primo luogotenente, e dopo avergli rotta la testa con una sbarra di ferro lo gettarono in mare. Quindi, dopo avere bavagliato un mozzo che trovavasi sul ponte, gli ammutinati gettarono in mare anche il secondo ufficiale, e si diressero verso la cabina del capitano. In quel mentre, il mozzo, ch'era riuscito a liberarsi del bavaglio, si pose a gridare: *Assassini! Assassini!* ed il capitano, che quelle grida destarono, sceso dalla sua amaca, ed impugnati due revolver aspettò che i tre miserabili entrassero nella sua cabina, e facendo fuoco li ferì tutti e tre, uno dei quali mortalmente. Gli altri due, ch'erano feriti lievemente, furono immediatamente presi, ammanettati, e messi nella stiva. Il capitano aveva sua moglie a bordo, e se il mozzo non avesse gridato è certo gli ammutinati li avrebbero trucidati ambedue.

« La prima nave che passò a portata di voce del *Jefferson-Boston* fu chiamata, e pose dei marinai a disposizione del capitano, ma l'ammutinamento era completamente cessato, e gli ammutinati superstiti trovansi oggi nelle mani della giustizia ».

BORSA DI VIENNA — 8 *maggio*.

	7	8
Mobiliare	231 25	229 25
Lombarde	140 50	140 —
Banca Anglo-Austriaca	130 75	128 75
Austriache	296 —	293 —
Banca Nazionale	964 —	964 —
Napoleoni d'oro	8 90	8 90
Argento	102 85	102 85
Cambio su Parigi	44 10	44 15
Cambio su Londra	111 25	111 30
Rendita austriaca	74 50	74 10
Rendita austriaca in carta	69 80	69 40
Union-Bank	110 50	108 50

BORSA DI PARIGI — 8 *maggio*.

	7	8
Rendita francese 3 0[0	63 55	63 35
Id. id. 5 0[0	101 70	101 42
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	70 82	70 55
Id. id. 5 0[0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	313 —	312 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	— —	211 —
Ferrovie Romane	72 50	69 —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	257 —	256 —
Obbligazioni Romane	211 —	207 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 19 1[2	25 20 1[2
Cambio sull' Italia	7 3[4	7 3[4
Consolidati inglesi	94	93 7[8

BORSA DI BERLINO — 8 *maggio*

	7	8
Austriache	536 —	533 —
Lombarde	250 —	248 —
Mobiliare	421 50	417 50
Rendita italiana	71 30	70 80
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 8 *maggio*.

	7		8	
	da	a	da	a
Consolidato inglese	93 7[8	94 —	93 3[4	93 7[8
Rendita italiana	70 1[4	— —	69 3[4	— —
Turco	42 7[8	43 —	42 3[8	42 1[2
Spagnuolo	20 7[8	21 —	20 3[8	— —
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	76 3[4	— —	76 5[8	— —

BORSA DI FIRENZE — 8 *maggio*.

	7		8	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	74 85	nominale	74 50	nominale
Napoleoni d'oro	21 60	contanti	21 63	contanti
Londra 3 mesi	27 —	»	27 —	»
Francia, a vista	108 —	»	108 10	»
Prestito Nazionale	58 50	nominale	58 50	nominale
Azioni Tabacchi	858 —	»	855 —	»
Azioni Banca Naz. (nuove)	1952 —	»	1940 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	368 —	»	365 —	nominale
Obbligazioni Meridionali	223 —	nominale	223 —	»
Banca Toscana	1380 —	»	1380 —	»
Credito Mobiliare	742 —	»	730 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	256 —	nominale	252 —	nominale
Banca Generale	— —		— —	

Debole.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, li 8 maggio (ore 16 35).

Nuvoli e nebbie nel versante del Mediterraneo e alto Adriatico. Pressioni alquanto aumentate, calma perfetta in tutta l'Italia. Venti leggeri. Barometro alto; mare tranquillo nel resto dell'Europa meridionale. Continua il bel tempo.

Firenze, il 9 maggio (ore 16 15).

Tempo bellissimo e calma perfetta in tutta l'Italia. Leggerissime oscillazioni barometriche. Venti leggeri e mare tranquillo anche nel resto del Mediterraneo con perturbazioni magnetiche a Camerino. Il tempo si mantiene bello.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 8 maggio 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	766,2	766,3	765,8	765,7
Termomet. esterno (centigrado)	15,0	23,1	22,7	17,2
Umidità relativa	89	66	43	88
Umidità assoluta	11,30	13,83	8,87	12,20
Anemoscopio	Calma	S. 7	O. SO. 11	S. 1
Stato del cielo	4. nebbia, cirri	8. veli-cirri	8. cirri-veli	10. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 24,0 C. = 19,2 R. | Minimo = 12,4 C. = 9,9 R.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 9 maggio 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	765,7	764,8	764,0	763,6
Termomet. esterno (centigrado)	15,2	24,0	22,3	17,4
Umidità relativa	81	55	59	81
Umidità assoluta	10,36	11,61	11,80	12,04
Anemoscopio	N. 0	O. SO. 2	O. SO. 9	Calma
Stato del cielo	10. bello	10. bello	10. bello assai	10. bello assai

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 24,2 C. = 19,3 R. | Minimo = 12,0 C. = 9,6 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 10 maggio 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	2° semestre 1875	—	—	74 40	74 30	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	2° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 15
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1874	—	—	77 50	77 45	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1512
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	494 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Fond. Credito Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas	1° semestre 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	525 —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	202 —	200 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	107 25	107 —	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 06	27 02	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 55
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

Osservazioni

Prezzi fatti:

5 0[0 76 90, 80, 77 1[2, 70 cont.; 76 95, 72 1[2, 70 fine.

Prestito Rothschild 77 50, 77 65.

Banca Ind. e Comm. 200.

Il Deputato di Borsa: G. Rigacci | Il Sindaco: A. Pieri.

MUNICIPIO DI ARTENA — Circondario di Velletri

Il sottoscritto sindaco del comune predetto,
Visti gli articoli 17 e 19 del regolamento 11 settembre 1870, n. 6021,

Notifica:

Che essendo stato redatto dall'ufficio del Genio civile il progetto della via **obbligatoria** Artena-Giulianello, il medesimo rimarrà pubblicato ed affisso nell'albo pretorio di questo comune per giorni 15 consecutivi dalla data del presente avviso, onde chiunque possa esaminarlo.

Tutti gli aventi interesse sono invitati a prendere esatta conoscenza de' suddetto progetto perchè tenendo anche luogo di quelli prescritti agli articoli 3, 16 e 23 della legge 28 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, ognuno possa fare tutte quelle eccezioni che credesse del caso, non solo nell'interesse generale ma anche in quello delle proprietà che è forza danneggiare. Tali eccezioni potranno esser fatte in iscritto od a voce ed accolte dal segretario comunale in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente e per esso da due testimoni.

Che però, ecc.

Dalla Residenza Municipale, li 5 maggio 1875.

2159 — *Il Sindaco:* CESARE TOMASI.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ DELLA FERROVIA DA TORINO A CUNEO E SALUZZO

In seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione di detta Società, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 3 giugno p. v. alle ore 4 1/2 pomeridiane nell'ufficio della Società, via Santa Teresa n. 18.

Ordine del giorno:

Revisione ed approvazione della contabilità del 1874;
Nomina di un consigliere d'amministrazione.

Gli azionisti che desiderano intervenirvi dovranno depositare i loro titoli alla Cassa della Società almeno 10 giorni prima dell'assemblea a termine degli articoli 16 e 19 degli statuti sociali.

Torino, 8 maggio 1875.

2167 — *Il Segretario dell'Amministrazione:* C. MASI.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETA' DELLA FERROVIA
da Alessandria e Novi a Piacenza

In seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione di detta Società, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 3 giugno p. v. alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio della Società in Torino, via Santa Teresa n. 18.

Ordine del giorno:

Revisione ed approvazione della contabilità del 1874;
Nomina di un consigliere dell'amministrazione.

Saranno ammessi all'assemblea tutti i possessori di cinque o più azioni al portatore, i quali a tutto il giorno 30 maggio corrente avranno depositati i loro titoli alla Cassa della Società. I possessori di titoli nominativi potranno intervenire all'assemblea presentando personalmente i loro titoli all'ufficio dell'assemblea medesima. (Articolo 27 dello statuto della Società).

Torino, 8 maggio 1875.

2166 — *Il Segretario dell'Amministrazione:* C MASI.

PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNE DI BAGNACAVALLO

N. 837. **Esperimento per il ribasso del ventesimo.**

Essendosi ottenuto il ribasso del 19 35 per cento sulla somma di lire 72574 50 all'asta che oggi ebbe luogo per l'appalto dei lavori di sistemazione e manutenzione con breccia delle strade comunali nel triennio 1875-76-77, menzionati nell'avviso di questo ufficio del giorno 19 aprile u. s., si notifica che sino al mezzogiorno di sabato 15 maggio corrente si riceveranno nella segreteria di questo municipio le offerte in diminuzione non minore del ventesimo sul prezzo del deliberamento suddetto di lire 58,531 33, sotto le condizioni ed avvertenze enunciate nel su riferito avviso d'asta.

Bagnacavallo, 7 maggio 1875.

2163 — IL SINDACO.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO MILITARE DI NOVARA N. 24

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno 26 maggio 1875, alle ore 10 antim., si procederà in Novara, nella caserma Perrone, avendo accesso dai bastioni avanti al Consiglio d'Amministrazione del suddetto distretto, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

N. d'ordine	Indicazione degli oggetti	Quantità	N. dei lotti	Quantità per cadun lotto e per ogni taglia	Prezzo parziale per ogni oggetto	Importo di ciascun lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI per le consegne
1	Scarpe (paia)	6800	16	425	7 50	3187 50	300 »	Per ogni lotto n° 212 paia nei 40 giorni e n° 213 paia nei 60 giorni successivi alla data della lettera colla quale il Distretto parteciperà l'approvazione del contratto.

Divisione per taglia di ogni lotto (425).

Lunghezza	1ª	2ª	3ª	4ª	Totale
Centimetri 28	36	72	72	40	220
» 29	31	50	50	41	172
» 30	4	9	11	5	29
» 31	1	1	1	1	4
	72	132	134	87	425

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questo Distretto e presso i Distretti militari nelle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso, ed i capitoli speciali sono anche visibili presso le Direzioni di Commissariato militare del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo da L. 1.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del miglior offerente, che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore, o per lo meno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'Amministrazione suddetto, ovvero presso quelle degli altri Distretti aventi sede nei capoluoghi di Divisione militare, o presso le Tesorerie del Regno, o la Cassa dei depositi e prestiti, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'Amministrazione, ove ha luogo l'incanto, dovranno farsi dalle ore 12 alle ore 4 pomeridiane in qualsiasi giorno e da tutto il giorno 26 maggio 1875, 2 ore prima di quella fissata per l'incanto

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta filigranata con bollo da lira 1, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai Distretti militari sopra avvertiti; ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo Distretto prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

I contratti da stipularsi con le persone che rimarranno deliberatarie saranno esecutorii dal giorno della loro approvazione ministeriale.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

A Novara, addì 5 maggio 1875.

Il Direttore dei Conti
SILVESTRI Tenente contabile.

2115

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMATO

Avviso d'Asta.

Stante la deserzione dell'asta di cui era cenno nell'avviso del 30 aprile scorso, si rende di pubblica ragione che nel dì 17 maggio, alle ore 2 pomeridiane, nel locale ove ha la sua sede il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, alla presenza del direttore generale dell'Economato, o di chi per esso, sarà tenuto un secondo incanto pubblico per l'appalto della fornitura nella città di Firenze di tutte le carte, sì a mano che a macchina, le quali occorreranno alle Direzioni Generali delle Poste e dei Telegrafi, residenti in Firenze, finchè ambedue, o una di esse rimanga in quella città.

Si rende noto altresì che le offerte saranno ricevute simultaneamente anche in Firenze dal capo dell'ufficio di Delegazione dell'Economato Generale.

In virtù dell'art. 88 del regolamento di Contabilità generale l'aggiudicazione si farà quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Condizioni principali dell'appalto:

1° L'incanto avrà luogo col metodo delle schede segrete a termine del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed a base dei prezzi indicati nella tariffa annessa al capitolato.

L'appalto verrà aggiudicato in Roma alle ore 2 pom. del dì 19 maggio a favore di quel concorrente che avrà offerto un maggior ribasso di un tanto per cento, complessivamente sui prezzi stabiliti in detta tariffa, non inferiore al *minimum* segnato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

2° Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi al concorso dell'asta, dovranno, tre giorni innanzi a quello fissato per l'apertura di essa, presentare alla Direzione Generale dell'Economato in Roma analoga domanda in carta da bollo, corredata di certificati comprovanti che possedono nella città di Firenze un deposito di carta a mano e a macchina, sia a corredo di uno stabilimento tipografico, sia come fondaco di vendita al pubblico. L'Economato si riserva la facoltà di respingere le domande di quei concorrenti che stimasse non idonei ad eseguire l'appalto.

3° Gli aspiranti dovranno depositare presso chi presiede l'asta la somma di lire 2400 a garanzia dell'aggiudicazione.

Il deliberatario definitivo dovrà, nel termine di otto giorni da quello della aggiudicazione, addivenire alla stipulazione del contratto, e far constare di aver depositato nella Cassa dei depositi e prestiti la cauzione di lire 12,000 in contanti, od in cartelle del Debito Pubblico al portatore computate al valore di Borsa.

4° La durata del contratto è pel 1876 e 1877 nel caso che le Amministrazioni suaccennate restino per quel tempo a Firenze. Se l'abbandoneranno prima, resterà il contratto sciolto dal tempo in cui lascieranno Firenze: se una delle due lascierà Firenze prima del termine sopra stabilito l'ammontare del contratto si limiterà ai bisogni dell'Amministrazione che resta. L'ammontare del presente contratto sarà approssimativamente di lire 100,000.

5° Il capitolato d'oneri a base del quale seguirà l'appalto, nonchè la tariffa suddetta ed il campionario, saranno ostensibili a chiunque ne faccia richiesta nella segreteria dell'Economato in Roma, via della Stamperia, n. 11, e nello ufficio di Delegazione in Firenze, via de' Pilastri, n. 1.

6° Il termine utile per presentare le offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo dal prezzo di aggiudicazione, è stabilito a giorni nove, e però scadrà alle 2 pom. del dì 28 corrente maggio.

Roma, addì 8 maggio 1875.

Per l'Economato Generale
GIUSEPPE BENZO.

2170

(3ª *pubblicazione*)

BANCA ITALO-SVIZZERA IN GENOVA

Il Consiglio d'amministrazione con odierna deliberazione ha convocato l'Assemblea generale degli azionisti pel giorno 30 corrente maggio, alle ore due pomeridiane, nel locale della Banca, Salita di San Francesco, n. 4, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Rapporto del Consiglio d'amministrazione;
2° Rapporto dei revisori;
3° Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1874;
4° Nomina dei consiglieri d'amministrazione;
5° Nomina dei revisori per il 1875.

Il deposito delle azioni avrà luogo non più tardi del 20 corrente maggio, giusta gli articoli 24 e 25 dello statuto qui sotto riportati:

In **Genova**, presso la Banca stessa;
In **Milano**, presso i signori Vogel e C.;
In **Torino**, presso U. Geisser e C.

Genova, 3 maggio 1875.

I Direttori
C. ZAHN — A. CRESPI.

Art. 24. L'Assemblea si tiene in Genova, si compone degli azionisti che dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino possessori di almeno 20 azioni nominative e degli azionisti che pure 10 giorni prima dell'adunanza abbiano depositato almeno 20 azioni al portatore presso una sede o succursale, o presso le Casse che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 25. Ogni dieci azioni hanno diritto ad un voto. Nessuno può avere più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni che posseda o che rappresenti.

2098

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Avviso d'asta di primo incanto.

Si rende di pubblica ragione che per l'autorizzazione impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale delle opere idrauliche, con dispaccio del 22 aprile p. s., n. 26550-2174, Div. ......, si deve procedere in questa prefettura agl'incanti

Per lo appalto dei lavori occorrenti per la sistemazione del tronco dell'alveo principale dei Regi Lagni, compreso tra il ponte della via di Arnone a quello della base geodetica, e per lo importo, giusta il relativo capitolato e stima debitamente approvati, di L. 51,199.

Il primo incanto si celebrerà in questa prefettura, innanzi al signor prefetto della provincia, o a chi per esso, alle ore 11 a. m. del giorno 24 corrente mese.

L'incanto avrà luogo a ribasso alla ragione di un tanto per cento sulla predetta somma di L. 51,199 e col metodo dell'estinzione di candela vergine, serbate le norme prescritte dal regolamento di Contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870, n. 5852, e sotto le condizioni stabilite nei capitoli speciali ed in quelli generali per le opere dello Stato.

Ogni aspirante all'asta dovrà giustificare la propria idoneità e moralità a sensi dell'art. 2 del capitolato generale per le opere di conto dello Stato, mediante documenti di data non anteriore di sei mesi spediti da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile, i quali siano in attività di servizio. Nel detto certificato devesi far cenno delle principali opere d'entità e di natura identiche a quelle che ora si appaltano, con indicare se sieno state lodevolmente da esso eseguite ed allo eseguimento delle quali abbiano preso parte attiva per il concorso del capitale, sotto espressa comminatoria di respingere quelli oblatori i cui certificati non fornissero chiaramente le cautele suddette.

Sarà inoltre obbligo di ciascuno degli accorrenti all'asta di depositare a mani del presidente dell'asta la somma di L. 3000 in moneta metallica, o biglietti di Banco o in cartelle del Debito Pubblico Italiano calcolate al valore di Borsa. Tale somma sarà restituita dopo gl'incanti, ad eccezione di quella del deliberatario la quale sarà ritenuta fino a che venga stipulato il contratto di appalto e versata dal deliberatario la cauzione definitiva.

All'atto della stipula del contratto il deliberatario dovrà depositare una cauzione definitiva di L. 8000, anche in numerario o biglietti di Banco o in cartelle al latore del Debito Pubblico del Regno d'Italia al valore di Borsa.

Qualora all'atto del deliberamento l'aggiudicatario non si trovasse in grado di stipulare il contratto definitivo, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezza dell'asta.

Non potrà aversi per esecutorio il contratto che dopo l'approvazione del Ministero predetto.

Tutti i lavori dovranno compiersi nel termine di mesi quindici a partire dal dì della rituale consegna.

Nel corso della esecuzione dei lavori saranno fatti all'impresario pagamenti in conto per rate non minori di L. 5000 nette di ogni ribasso e della ritenuta del 10 per 100.

La collaudazione finale dei lavori dovrà aver luogo dopo quattro mesi dalla loro attuazione, regolarmente accertata dall'ultimo notamento segnato a registro.

Sono a carico dello appaltatore tutte le spese indicate all'art. 19 del capitolato generale a stampa, ad eccezione di quelle relative ad espropriazioni, delle quali non vi sono nel presente progetto.

Oltre delle spese delle quali parlasi nell'art. 11 del capitolato generale saranno a carico dell'impresario le spese per la trascrizione in netto delle carte contabili nelle copie richieste dai regolamenti e delle relative marche da bollo, sia che riguardino scandagli, ecc., sia che riguardino documenti richiesti in appoggio di pagamento in conto, o a saldo.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria scadrà alle ore 12 merid. del giorno 8 giugno p. v.

Il capitolato e le perizie che servono di base al contratto sono visibili a chiunque in questa segreteria in tutte le ore d'ufficio.

Caserta, 5 maggio 1875.

Per la detta Prefettura
Il Segretario: DE NIQUESA.

2158

(3ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Direzione Generale

AVVISO.

L'Adunanza generale degli azionisti che per l'articolo 3 dei Regi decreti 29 giugno 1865, n. 2376, e 20 gennaio 1867, n. 3532, deve esser tenuta annualmente presso la sede di Napoli, avrà luogo il giorno 26 del prossimo venturo maggio ad un'ora pomeridiana nei locali della Banca, palazzo Maddaloni.

Scopo di tale adunanza è la rinnovazione parziale del consiglio di reggenza di quella sede.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero d'azioni non inferiore a quindici.

Roma, 24 aprile 1875.

1886

N. 38 d'ord.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI CAPUA

Avviso d'asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 28 maggio 1875, alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Capua, avanti il direttore territoriale d'artiglieria e nel locale della Direzione suddetta, situato nel Regio Arsenale al primo piano, alla seguente provvista per mezzo di pubblici incanti, cioè:

Lotto unico.

Tombak in lamiera	*(per bossoli)*	*chil.* 10,000	*per L.* 40,000 00
Idem	*(per cassule)*	» 2,000	» 8,000 00
		Totale	*L.* 48,000 00

La consegna si farà nei magazzini della stessa Direzione nel termine di giorni sessanta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni quindici i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei Depositi e Prestiti o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di L. 4800 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 8 alle ore 11 antimeridiane del giorno 28 maggio 1875.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, o se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Capua, addì 5 maggio 1875.

Per la Direzione
Il Segretario: G. DE GENNARO.

2116

(3ª *pubblicazione*).

IMPRESA DELL'ESQUILINO

Per deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 corrente mese, sono convocati in assemblea generale ordinaria i signori azionisti della Società *Impresa dell'Esquilino*, pel giorno 29 maggio corrente, alle ore 3 pomeridiane, nella sede della Società in Genova, via Carlo Felice presso la Banca Italiana di Costruzione.

Ordine del giorno:

1° Presentazione del bilancio e relazione del Consiglio d'amministrazione;
2° Nomina dei consiglieri scadenti;
3° Comunicazioni diverse.

Avvertenze. — Per essere ammesso all'assemblea l'azionista deve possedere almeno 20 azioni che dovranno essere depositate 10 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea nella Cassa dell'Impresa stessa a Roma ed a Genova e presso la Banca di Torino a Torino.

L'azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro azionista avente pure diritto ad intervenire, e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso d'ammissione.

Roma, 6 maggio 1875.

2101 Il Consiglio d'Amministrazione.

Diffidamento — 2ª *pubblicazione*.

La Società Vinicola Italiana, sede in Asti, a mente dell'articolo 9° dello statuto sociale avverte che essendosi smarrito dal signor conte Ferrante Palazzi di Reggio Emilia un certificato interinale d'iscrizione n° 2893 di azioni una, decorrenza 1° luglio 1873, saldato del sesto decimo della Società suddetta, ne ordinerà, nel caso di non fatta opposizione nel termine prescritto, l'emissione del duplicato del certificato smarrito.

Asti, 6 aprile 1875.

Per la Società Vinicola Italiana in liquidazione
PIETRO SPIGNO.

1512

(1ª *pubblicazione*).

AVVISO.

Verificandosi spesso i casi ove autori, artisti, editori, ecc., desiderando di fare omaggio a S. M. l'Imperatore d'Austria, re d'Ungheria, di opere letterarie od artistiche, ovvero di proporne l'acquisto per le II. RR. collezioni, non fanno giungere le loro proposizioni per il tramite regolare, l'I. e R. Legazione d'Austria-Ungheria presso la R. Corte d'Italia è incaricata di rammentare agli interessati che tutte le proposizioni nel genere soprammenzionato, provenienti da sudditi od abitanti del Regno d'Italia sono da indirizzarsi a questa Legazione, spettando ad essa di trasmettere le domande relative per via dell'I. e R. Ministero degli Affari Esteri all'I. e R. Ufficio del Gran Ciambellano a Vienna alla cui attribuzione appartengono l'esame e le proposizioni richiesti dal caso.

Roma, li 6 maggio 1875.

2157 Dall'I. e R. Legazione d'Austria-Ungheria.

FALLIMENTO

della **Ditta fratelli Canini**, *rappresentata da Tommaso, Francesco e Luigi Canini.*

Il signor giudice delegato agli atti del fallimento suddetto con sua ordinanza in data d'oggi ha convocato i creditori tutti, i crediti dei quali sono verificati e confermati con giuramento, pel 25 maggio corrente, alle ore dieci antimeridiane, all'effetto di deliberare sulla formazione del concordato, nel qual giorno ed ora compariranno nella camera di consiglio del tribunale di commercio di Roma ed avanti il giudice delegato per lo scopo suddetto.

Roma, 7 maggio 1875.

2146 ERMANNO PASTI vicecanc.

Vendita giudiziale d'immobili.

Terzo esperimento.

Nel giorno di martedì 25 maggio, nella sala del tribunale civile di Civitavecchia si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi subastati ad istanza del signor Vincenzo Giri, ed a carico dei signori Enrico, Gustavo e Mariano Romanelli in virtù di sentenza resa dal tribunale civile di Civitavecchia il 27 agosto 1874 debitamente notificata ed annotata.

Tale vendita si farà al pubblico incanto in due lotti, e cioè:

1. Intero casamento, posto in Civitavecchia, in via S. Giovanni, al numero 176, e piazza San Leonardo, numero 160, confinanti detta via e piazza Albert, Ridolfi e Biccelli, stimato lire 65,505 45.

2. Stalle e fenili d'affitto, poste in Civitavecchia, via Testaccio, ai numeri 174 a 176, stimati in lire 6939 14, confinanti detta via, Bastione Barberini, fratelli Ceccarelli, salvi, ecc.

L'incanto sarà aperto sui prezzi di stima diminuiti di tre decimi a forma della sentenza interlocutoria del 23 aprile 1875.

2164 AUGUSTO LORETI canc.

ATTO DI PRECETTO.

A richiesta del signor Gorgonio Carletti rappresentante la ditta fratelli Carletti, domiciliato per gli effetti del presente atto presso il procuratore Mariano Baldassarini, Circo Agonale 101, io Ignazio Baldazzi usciere addetto al Regio tribunale di commercio di Roma, in virtù di sentenza resa dal tribunale di commercio di Roma li 9 marzo 1872, letta li 11, spedita in copia esecutiva li 13 e notificata personalmente li 18 detto mese ed anno al Sig. Giuseppe Cagiano rappresentante la ditta fratelli Cagiano e Comp., ho fatto precetto al medesimo nel nome, ecc., di pagare nel tempo e termini di giorni cinque da oggi all'istante o chi per esso la somma di lire 1051 70 dovuta in forza della surrichiamata sentenza oltre gli interessi sino ad oggi da computarsi, avvertendolo che scorsi i detti cinque giorni si procederà a di lui carico al pignoramento dei suoi beni mobili ovunque posti ed esistenti anche presso terzi e scorsi poi dieci giorni pure da oggi 4 procederà al di lui arresto personale come in detta sentenza, salvo le spese tutte da ripetersi.

Roma, 8 maggio 1875.

2174 L'usciere IGNAZIO BALDAZZI.

ESTRATTO DI BANDO VENALE.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza della signora Annunziata Trombetti consorte del signor Felice Vita, come erede della signora Carolina Papacci vedova Trombetti, domiciliata per elezione a Frosinone presso il suo procuratore avv. Arduino cavalier Carboni, a carico dei minori Giuseppe, Gaspare, Alessandro e Mariano Petocchi, e per essi della loro madre Leonilda Belli vedova Petocchi, domiciliati a Trivigliano,

In forza di sentenza del cessato tribunale civile di Frosinone del 13 luglio 1870 e di altra sentenza del Regio tribunale civile di Frosinone del 5 aprile 1872, debitamente registrate, ecc.,

Nel giorno 28 giugno 1875 alle ore 11 antimeridiane nella sala d'udienza del Regio tribunale suddetto avrà luogo l'incanto di un casamento da cielo a terra con suoi annessi posto a Trivigliano (circondario di Frosinone, mandamento di Guarcino) in contrada Valle Fredda e Monte a Costo, non che di varii fondi rustici, e dominii utili, e dominii diretti in numero di 32 situati nel territorio di Trivigliano, contrade Valcagnano, Casale, Colle Tore, Cormiano, Casa Sesta o Cornetta, Fontana Nuova, Prato Castellano o Paterni, Canepine, Cerrato, Colle o Fossatello, Paterno, Monterano, Monterazzo, Colle la Costa, Burazzo, Canterano, Monterano o Moleto, Colle S. Stefano, e Monte Santa Croce, e come meglio dal bando venale stampato ed affisso a forma di legge.

L'incanto dei suddetti beni appartenenti ai minori Petocchi si farà in un solo lotto, sul prezzo di lire 9802 25, risultante dalla perizia del sig. Leopoldo Cioccolani, e colle condizioni, che il compratore subentrerà nei diritti soltanto che su quegli immobili appartenevano ai debitori espropriati; che dovrà rispettare le locazioni in corso con data certa; che le offerte in aumento non saranno minori di lire trenta.

Ogni oblatore dovrà avere depositato in cancelleria il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, non che la somma di lire 750 importo approssimativo delle spese.

Il tutto a termini delle indicate sentenze, colla seconda delle quali fu dichiarato aperto il giudizio di graduazione, delegata l'istruzione all'ill.mo signor avv. Pasquale Soiles giudice presso il detto tribunale, ed ordinato a tutti i creditori iscritti di depositare in cancelleria fra giorni 30 dalla notificazione, ed inserzione le loro domande di collocazione e i titoli relativi.

Il cancelliere BARTOLOMEI.

2165 ARDUINO CAV. CARBONI AVV.

AVVISO.

La signora Aldomira fu Filippo Battaglia, dimorante in Roma, via dei Chiodaroli, num. 20, con atto 28 aprile 1875 ha dichiarato accettare con beneficio d'inventario l'eredità lasciata dalla fu Anna Maria Battaglia sua zia paterna, defunta in Roma, vicolo d'Ascanio, n. 1, li 21 aprile 1875.

Dalla cancelleria della pretura del terzo mandamento,

Roma, 7 maggio 1875.

2177 Il canc. A. BONORI.

SEGRETERIA
DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI LAVORO

Avviso d'Asta.

Dovendosi procedere al rinnovamento dello appalto di mantenimento della strada provinciale di Sora, che dalla stazione di Roccasecca conduce a Sora e traverse per Ceprano, di lunghezza chilometri 35 e metri 231,

Si rende noto:

Che nel mattino di lunedì 24 del corrente mese di maggio, alle ore 10 antimeridiane, innanzi la rappresentanza provinciale nel proprio ufficio in Caserta, alla strada Corso Campano, si procederà ai pubblici incanti, col metodo della candela vergine, per lo appalto di che sopra, con le norme stabilite dal regolamento in vigore, approvato con R. decreto 28 febbraio 1869, nonchè dai patti e condizioni speciali redatte da quest'ufficio tecnico in data 7 caduto mese, di cui ciascuno potrà prendere anticipata visione presso questo ufficio.

La durata dello appalto stesso è fissata per anni sei, da decorrere dal giorno medio di quelli impiegati nella consegnazione, in conformità del processo verbale relativo, con facoltà all'Amministrazione di prolungarla di un altro anno.

L'annuo estaglio su cui si apriranno gl'incanti è di lire 24,500, salvo il ribasso che si potrà ottenere dalla subasta.

La cauzione provvisoria rimane stabilita in lire 1000 in numerario, quella definitiva sarà eguale ad un'annata di estaglio, e dovrà fornirsi con titoli di rendita al latore al corso di Borsa.

Per essere ammessi a far partito i concorrenti dovranno presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere capo in attività di servizio, sia di un ufficio tecnico governativo, sia di un ufficio tecnico provinciale.

La remissione delle mancanze che potranno rinvenirsi sulla strada nell'atto della consegna sarà fatta durante il periodo dell'appalto, limitatamente però all'ammontare degli averi dello appaltatore consegnante che si troveranno esistenti nella Cassa dell'Amministrazione.

Il termine utile per poter produrre ulteriori offerte di ribasso è di giorni 15, e non potrà essere minore del ventesimo del prezzo di deliberamento.

Le spese per gl'incanti, inserzioni, istrumento, tasse e registro, copie, ed ogni altra accessoria restano interamente a carico del deliberatario.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione.

Caserta, 8 maggio 1875.

2160 *Il Segretario Capo:* F. FABROCINI.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
PER LA REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

Il Consiglio di Amministrazione, di conformità all'articolo 43 degli statuti sociali, ha l'onore di convocare d'urgenza i signori azionisti in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 del corrente mese di maggio, alle ore una pomeridiana, negli uffizi della Società in Roma, via Due Macelli, numeri 78 e 79, primo piano.

Tutti i signori azionisti possessori almeno di trenta azioni, i quali ne avranno fatto il deposito cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, avranno diritto di assistervi.

Conseguentemente quei signori azionisti che vorranno intervenire all'Assemblea dovranno avere depositate le loro azioni non più tardi delle ore 3 pomeridiane del giorno 20 del corrente mese di maggio presso i seguenti stabilimenti:

In **Firenze**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.
„ **Torino**, id. id. id.
„ **Roma**, presso la Cassa della Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
„ **Napoli**, id. id. id.
„ **Palermo**, id. id. id.
„ **Genova**, id. id. id.
„ **Milano**, id. id. id.
„ **Venezia**, id. id. id.
„ **Bologna**, id. id. id.
„ **Parigi**, presso i signori A. J. Stern e C.i, Rue Chateaudun, 58.
„ **Londra**, presso i signori Stern Brothers.
„ **Francoforte** S/M, presso il signor Jacob S. H. Stern.
„ **Berlino**, presso i signori R. Warschauer e C.i.
„ **Ginevra**, presso i signori Bonna, e C.i.

Ordine del giorno:

Deliberazione sulla seguente proposta: Nel caso che per effetto della sovratassa ultimamente portata sui trinciati di seconda qualità si verificasse nelle vendite dei trinciati di prima qualità durante gli anni 1875, 1876, 1877 e 1878 un aumento annuale superiore all'incremento che in media fra un anno e l'altro si ottenne negli ultimi quattro anni, l'utile netto ricavato per effetto di tal maggiore aumento di vendita sarà posto in conto del compenso che potesse essere dovuto dal Governo per la diminuzione di vendita nei trinciati di seconda qualità.

Roma, 10 maggio 1875. 2175

SOCIETÀ ITALIANA
PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si porta a notizia dei signori azionisti che per deliberazione del Consiglio d'amministrazione è convocata pel 15 giugno p. v., a mezzodì, l'Assemblea generale ordinaria, di che all'articolo 25 degli statuti sociali.

L'Assemblea si terrà nella sede della Società in Firenze, via dei Renai, numero 17, col seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2° Bilancio consuntivo del 1874, preventivo del 1875, e deliberazioni relative;
3° Rinnovamento del Consiglio d'amministrazione, a termini dell'art. 41 degli statuti;
4° Nomina di tre revisori del bilancio e di due supplenti.

Il deposito delle azioni prescritto dall'art. 22 degli statuti potrà essere effettuato dal 31 maggio a tutto il 4 giugno prossimo venturo:

a **Firenze**, alla Cassa centrale della Società;
a **Napoli**, alla Cassa succursale dell'esercizio;
a **Torino**, alla Società generale di Credito Mobiliare Italiano;
a **Genova**, alla Cassa generale;
a **Milano**, presso il signor Giulio Belinzaghi;
a **Livorno**, alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia;
a **Parigi**, alla Società generale di Credito Industriale e Commerciale;
a **Londra**, presso i signori Baring Brothers e Compagno.

Firenze, 5 maggio 1875.

REGOLAMENTO
per i depositi prescritti dall'articolo 22 degli statuti sociali
PER LE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Art. 1. Per le azioni che saranno depositate presso la Cassa della Società in Firenze sarà rilasciato un certificato di deposito ed un biglietto d'ammissione alla adunanza.

Art. 2. I certificati di depositi fatti presso la Società a forma del regolamento sociale sui depositi, 11 agosto 1863, saranno ricevuti dalla Società per quel numero di azioni che rappresentano.

Art. 3. I depositi delle azioni presso le Case che verranno volta per volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, saranno a tutto rischio e pericolo dei depositanti, ai quali sarà rilasciato dalle medesime un certificato di deposito, in virtù del quale potranno a suo tempo essere ritirate le azioni depositate.

Sarà pure rilasciato dalle medesime ai depositanti, insieme al biglietto di ammissione all'adunanza, una lettera d'avviso diretta all'Amministrazione della Società per ottenere da essa il *visto* sul biglietto medesimo, senza del quale l'azionista, o il suo mandatario, non potrà avere accesso all'assemblea.

Art. 4. Le Case incaricate di ricevere i depositi delle azioni faranno compilare da notaio allo spirare dell'ultimo giorno, che sarà di volta in volta prefisso dall'avviso di convocazione, un processo verbale constatante la quantità delle azioni depositate e il nome dei depositanti. Questo processo verbale sarà spedito immediatamente all'Amministrazione centrale della Società in Firenze.

Art. 5. Se i processi verbali non giungessero all'Amministrazione in tempo utile, il Consiglio deciderà se si possa rilasciare il *visto* sui biglietti di ammissione dietro la presentazione dei medesimi accompagnata dalla lettera di avviso di cui all'articolo 3.

Art. 6. La restituzione delle azioni depositate sarà fatta nei giorni successivi all'adunanza, contro la consegna dei certificati di deposito.

Art. 7. Coloro che dentro i 30 giorni successivi all'adunanza non avranno ritirate le azioni depositate presso la Cassa della Società, saranno soggetti al pagamento della tassa di custodia a forma del succitato regolamento pei depositi delli 11 agosto 1863. 2169

IL TRIBUNALE CIV. E CORREZ.
di Frosinone.
Istanza per deputa di perito.

In seguito a precetto esecutivo per pagamento di lire 7478 41 fatto a Luigi Procaccianti di Guarcino ad istanza della signora Giacinta Ciccerone vedova Passerini, e degli altri eredi di Luigi Passerini, il sottoscritto procuratore ha fatto istanza al signor presidente del tribunale di Frosinone per la deputa di un perito alla stima dei seguenti stabili siti in territorio di Guarcino, di ragione del detto Procacciante:

1. Casa di abitazione di 4 vani con orto, posta in contrada Piazza del Fico, in mappa ai numeri 939, 940, 940 sub. 1, 2, 3, 941 sub. 1, 2, 3, 1773, 1840 sub. 1, 20.
2. Opificio per uso di cartiera con annesso terreno, della superficie di coppe 24, in contrada Forniture, in mappa ai numeri 1268, 1269, 1270, 1271, 1274, 1277, 1280, 1282 e 1559.

Frosinone, 6 maggio 1875.

2162 GIACINTO NARDUCCI proc.

NOTIFICANZA.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 30 aprile 1875 del tribunale civile di Torino si dichiarò sopra ricorso presentato spettare a Teresa Villa vedova dell'avvocato Gaetano Gibellini, Bonifacio, Vittorio, Casimiro e Paolo fratelli Gibellini, madre e figli, residenti in Torino, quali unici eredi del fu Goffredo Gibellini fu Gaetano, la proprietà del certificato sul Debito Pubblico Italiano col n. 556185, della rendita di lire mille, in data 25 agosto 1874, consolidato 5 per cento, creazione 10 luglio 1861, intestata a favore del detto Goffredo Gibellini, e gravata d'ipoteca per la cauzione del titolare quale agente di cambio, con autorizzazione alla Direzione del Debito Pubblico di convertire tale certificato in cartelle al portatore, e rilasciarle alli ricorrenti.

2168 V. BARETTA proc. capo.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.